



DETERMINAZIONE N. 114/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 46/2020 Invito e comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 46/2020 - prot. n. 6056 del 27.05.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 46/2020 del 27/05/2020, acquisita in pari data dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 6056 con cui il cittadino evidenzia che gli atti del Comune segnalato (delibere, determinazioni dirigenziali, ordinanze, ecc.) non vengono firmati digitalmente ma recano semplicemente la riproduzione di una immagine di timbro/firma.

ESAMINATA la Trattazione n. 46/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale. In particolare, è stata effettuata una richiesta di elementi al Comune di San Giorgio a Cremano (prot.n. 6749 dell'11.06.2020 e nota prot.n. 8076 del 13.07.2020). Il riscontro fornito dalla predetta Amministrazione (nota prot.n.9313 del 06.08.2020) è stato sottoposto ad esame dal competente Servizio dell'Agenzia per un supporto tecnico. Essendosi resi necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia/Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha proceduto a con nota prot.n.11544 del 30.09.2020 e successivo sollecito prot.n. 13412 del 03.11.2020 ad inviare una ulteriore richiesta all'Ente segnalato. Con nota prot. AgID n. 14180 dell'11 novembre u.s. l'Amministrazione ha rappresentato quanto di seguito riportato: *“in merito alla formazione dei documenti ex articolo 40 del CAD, già nella precedente nota prot. n. 33526 del 06.08.2020, è stato evidenziato come il processo ex DPCM 13/11/14 era finalizzato, solo ed*

esclusivamente, a rendere “AMMINISTRATIVO INFORMATICO” gli atti creati ab origine con modalità analogiche. L’Ente, infatti, è tutt’ora sprovvisto di un sistema che consenta direttamente la produzione di atti (determine dirigenziali, delibere, ecc.) in modalità digitale. Sono in corso di elaborazione da parte del Servizio Nuove Tecnologie le procedure di affidamento per l’upload dell’attuale sistema. In merito invece alle procedure di cui all’articolo 20 del CAD, come pur descritto nella precedente risposta, questa Amministrazione attendeva l’emanazione delle nuove LL/GG sulla produzione e gestione dei documenti amministrativi informatici, da poco licenziati. Con la loro pubblicazione, quest’Amministrazione (con il Sindaco APPENA ELETTO ed organizzazione conseguente non ancora definita) si adopererà per l’integrazione dei sistemi informativi ed editoriali e l’armonizzazione dei suddetti sistemi con le procedure di pubblicità legale ex art. 32 L. 69/09. Per adeguare l’intero sistema si stima un lavoro di circa 90 gg., ben prima della scadenza prevista per il prossimo mese di giugno, con una roadmap fatta di formazione, addestramento e sostituzione dei sistemi immateriali informatici [...]”.

A seguito delle risultanze conclusive e tenendo conto del quadro normativo vigente in materia, in particolare del combinato disposto degli artt. 20 22 e 40 del CAD nonché delle Linee Guida Agid del 26 marzo 2020 per firmare digitalmente i documenti (<https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online>), norme che nel caso di specie non risultano applicate dal Comune segnalato, si propone al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Comune di San Giorgio a Cremano ad adeguarsi alla normativa vigente in relazione alla formazione di documenti informatici (artt.20 e 40 del CAD e delle Linee Guida AgID del 26 marzo 2020);

ESAMINATO l’Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 46/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all’Amministrazione segnalata ad adeguarsi al CAD ed alle Linee Guida AgID del 26 marzo 2020, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invio di detto invito all’Amministrazione segnalata per porre tempestivamente rimedio a quanto rappresentato, dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n. 46/2020, Invito e comunicazione al segnalante che allegati alla presente ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.



Segnalazione n.46/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 46/2020- Amministrazione segnalata: Comune S. Giorgio a Cremano (NA) -
Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 6056 del 27.05.2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Nonostante varie segnalazioni dello scrivente, da ultimo nota prot. XXX/2020 allegata, si continua a non applicare la normativa del CAD, in particolare l'art. 40. Da sempre delibere, determinazioni dirigenziali, Ordinanze e tutti gli atti con valenza esterna non sono sottoscritti digitalmente. Le recenti Ordinanze Sindacali per l'emergenza Covid (n. da 20 a 31) sono firmate con la Riproduzione di una semplice immagine di timbro/firma. Solo le nn. 32 e 33, successive alla allegata nota, sono state firmate digitalmente.

Essendo inascoltato, si rimette la questione a Codesta autorità per quanto riterrà opportuno”.

Nel documento allegato alla segnalazione il cittadino rappresenta che: *“si è riscontrato di recente un considerevole ricorso alla sottoscrizione di atti e documenti con la dicitura della “firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93, anche in atti e documenti aventi valenza esterna [...], in questo particolare momento di emergenza epidemiologica e al solo scopo di semplificare le comunicazioni interne, non aventi valenza esterna, è ipotizzabile, salvo diverso avviso, l’utilizzo della dicitura “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93” in quanto, pur non trovandoci di fronte a documenti prodotti dal sistema automatizzato come richiede la norma, l’autenticazione, che ne attesti la validità, e la conservazione, che ne attesti nel tempo l’autenticità, è informalmente sopperita dalla sua assunzione al protocollo informatico dell’Ente”.*

Il segnalante, in buona sostanza, evidenzia che gli atti del Comune segnalato (delibere, determinazioni dirigenziali, ordinanze, ecc.) non vengono firmate digitalmente ma recano semplicemente la riproduzione di una immagine di timbro/firma.

Preliminarmente, si passa all’analisi delle norme che costituiscono il quadro giuridico di riferimento.

La disciplina generale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito C.A.D.); in particolare l'art. 40 che così recita: *"Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida"*.

L'art.20 del C.A.D.: *"1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"*.

Di qui discende che il documento informatico così creato e "sottoscritto", di regola con firma elettronica digitale, per acquisire efficacia nei confronti dei destinatari deve essere portato nella loro sfera di legale conoscenza mediante l'utilizzo delle modalità previste al riguardo dalla legge.

Al riguardo, l'art. 3-*bis*, comma 4-*bis*, del C.A.D. prevede innanzitutto che il documento informatico possa essere inviato al destinatario, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, come documento analogico (cartaceo) sottoscritto "con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39"; peraltro questa norma concerne i soli atti amministrativi emanati "mediante sistemi informatici o telematici", vale a dire gli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità accentrate.

Per quanto riguarda i documenti informatici "non seriali", viene in considerazione l'art. 23 del C.A.D., il cui comma 1 stabilisce che le relative copie su supporto analogico "hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Nel caso di specie gli atti emanati dall'Amministrazione segnalata "da sempre delibere, determinazioni dirigenziali, Ordinanze e tutti gli atti con valenza esterna non sono sottoscritti digitalmente", non rientrerebbero nella tipologia di atti amministrativi ex art.3 del Decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, cioè atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità accentrate come si evince dal co.2. *"Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile"*.

Successivamente si è proceduto ad effettuare verifiche sul sito ufficiale del Comune esaminando a campione diversi atti (Decreti dirigenziali, Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali), appurando che effettivamente non sono sottoscritte digitalmente e sono in formato pdf-immagine.

Per quanto sopra, per una valutazione complessiva della questione si è ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di chiarimenti al Comune di San Giorgio a Cremano (nota prot.n.6749 dell'11.06.2020 e nota prot.n. 8076 del13.07.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n.9313 del 06.08.2020 il predetto Comune ha così risposto: *"La quasi totalità degli atti pubblicati all'albo pretorio on-line dell'Ente, si identificano per essere, a tutti gli effetti, "documenti informatici" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) del DPCM 13.11.2014. Si tratta, infatti, di "copie per immagini su supporto informatico di un documento analogico" così come sancito all'art. 22, commi 2 e 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) approvato con D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii..*

La copia per immagine su supporto informatico ha piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del Codice Civile in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD viene formata, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tecniche tali da garantire l'integrità e immutabilità del documento.

La software house a cui il Comune di San Giorgio a Cremano ha affidato sia la gestione tecnica della pubblicazione legale degli atti che il protocollo informatico è la Publisys S.p.a. che ha già ottenuto da AgID la qualificazione per i propri servizi SaaS (Software as a Service) e, già a partire dal 2019, è inserita nel catalogo fornitori dei servizi SaaS per la Pubblica amministrazione – Cloud Marketplace AgID. Gli applicativi gestionali forniti dalla

predetta Publisys S.p.a. se da un lato garantiscono il rispetto di tutti i requisiti di integrità ed immodificabilità dei documenti previsti dalla normativa in materia, d'altro, relativamente agli atti pubblicati sull'albo pretorio online, assicurano ampia garanzia circa il soggetto responsabile amministrativo della pubblicazione. Si riporta, di seguito, un'immagine tipo degli atti pubblicati in albo pretorio online. E' semplice verificare, infatti, come gli atti riportino, in automatico, sia uno specifico stampiglio (in alto a sinistra) con la numerazione e la data di specifica protocollazione, sia (in alto a destra) il numero di registrazione all'albo pretorio online, l'attestazione di avvenuta pubblicazione e il nome dell'incaricato della pubblicazione.

Comune di San Giorgio a Cremano
Smistamento: SETTORE_#_ORGANI_AMMINISTRATIVI
Prt.G.0027048/2020 - I - 26/06/2020 12:19:57



Le modalità operative che disciplinano l'uso dei predetti strumenti sono costituiti da:

- 1) Il Regolamento per la Disciplina dell'Albo Pretorio Informatico approvato con Delibera di G.C. n. 464 del 23.12.2010;*
- 2) Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi approvato con delibera di G.C. n. 215 del 09.06.2014.*

I processi ed i procedimenti attivi nel Comune di San Giorgio a Cremano necessitano di ulteriori analisi e successivo adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche delle modifiche intervenute sia in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, come revisionato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 (cd. Freedom of information act — Foia), sia in materia di Linee Guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La recente nomina del sottoscritto a Responsabile per la Transizione al Digitale (Decreto Sindacale prot. 23860 del 08.06.2020), tenuto conto che il personale dell'Ente risulta poco formato, in numero esiguo per i numerosi pensionamenti intervenuti e programmati, consente, comunque, di formulare un piano di graduale adeguamento che di seguito si illustra:

- 1. iscrizione ai corsi di specializzazione on line tenuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per le Competenze Digitali della PA attraverso il servizio reso disponibile al seguente URL <https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html>;*

2. attivazione di specifico software gestionale, integrato, per l'addestramento alle procedure già contemplate ma non attuate per carenza organizzativa;

3. organizzazione di corsi di formazione con il RTD ed i dipendenti sui seguenti temi:

- Sicurezza Informatica e Trasparenza Amministrativa;
- Il Paradigma RID (Riservatezza, Integrità, Disponibilità);
- Studio delle LL.GG. AGID maggio 2016;
- La gestione degli acquisti in ottica di sicurezza (LL.GG. AGID aprile 2020);
- Il D.Lgs 106/2018 in rivisitazione della L. 4/2004;
- Adeguamento del sito ai sensi dell'articolo 1 comma b lett. b del D.Lgs 106/18;
- Studio dei titoli essenziali del D.Lgs 82/05 e del DPR 445/00;
- Focus Art. 47 D.Lgs 82/05;
- Focus Art. 65 D.Lgs 82/05;
- Focus CAPO II Sezione I del D.Lgs 82/05;
- La redazione del documento amministrativo informatico (aspetti tecnici e redazionali nonché' normativi).

Il predetto riscontro è stato portato all'esame del competente Servizio "Documentali" dell'Agenzia che ha evidenziato (e-mail del 01.09.2020): "secondo quanto previsto dall'art. 40 del CAD, "le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici" secondo le disposizioni del CAD stesso e delle linee guida AGID. Con riferimento agli originali dei documenti informatici, l'art. 20, comma 1bis, prevede due modalità di formazione affinché il documento originale soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. Ciò avviene, in particolare, se al documento è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; oppure, se esso è comunque formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. Si tratta, in quest'ultimo caso, della cd. firma SPID, ossia di una modalità di firma di atti e contratti che richiede una particolare procedura di identificazione attraverso SPID, disciplinata da apposite Linee Guida AGID del 23 marzo 2020. Le suddette modalità di formazione del documento informatico originale non devono essere confuse con quanto disposto all'art. 22 del CAD che disciplina le "copie informatiche di documenti analogici". In questo caso, infatti, vengono disciplinate le copie, su supporto informatico, di documenti formati originariamente in via analogica, ossia con sottoscrizione olografa. In ogni caso, quest'ultimo articolo prevede che,

affinché la copia informatica abbia piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, deve essere formata ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, primo periodo, ossia con una delle firme elettroniche ivi previste o con la cd. firma SPID. Tanto premesso le delibere dal Comune non costituiscono documenti informatici originali e vanno considerate come copie informatiche di documenti analogici che, peraltro, non hanno piena efficacia ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile in quanto prive di una firma elettronica o di firma SPID, secondo quanto sin qui precisato”.

Da quanto sopra riportato emergerebbe la violazione da parte del Comune segnalato degli artt. 20 e 40 del CAD nonché delle indicazioni che vengono fornite dalle linee guida AGID del 26 marzo 2020 per firmare digitalmente i documenti (<https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online>).

Pertanto, con nota prot.n.11544 del 30.09.2020 e successivo sollecito prot.n. 13412 del 03.11.2020 si è provveduto ad effettuare una ulteriore richiesta di chiarimenti al Comune di San Giorgio a Cremano sulle azioni tecniche e organizzative che lo stesso intendeva porre in essere ed il termine di risoluzione delle criticità rilevate, affinché gli atti a rilevanza esterna del predetto Ente rispettassero gli art.20 e 40 del CAD e le indicazioni che vengono fornite dalle linee guida AGID del 26 marzo 2020 per firmare digitalmente i documenti.

Con nota prot. AgID n. 14180 dell'11 novembre u.s. l'Amministrazione segnalata ha rappresentato quanto di seguito riportato: *“in merito alla formazione dei documenti ex articolo 40 del CAD, già nella precedente nota prot. n. 33526 del 06.08.2020, è stato evidenziato come il processo ex DPCM 13/11/14 era finalizzato, solo ed esclusivamente, a rendere “AMMINISTRATIVO INFORMATICO” gli atti creati ab origine con modalità analogiche. L'Ente, infatti, è tutt'ora sprovvisto di un sistema che consenta direttamente la produzione di atti (determine dirigenziali, delibere, ecc.) in modalità digitale. Sono in corso di elaborazione da parte del Servizio Nuove Tecnologie le procedure di affidamento per l'upload dell'attuale sistema.*

- In merito invece alle procedure di cui all'articolo 20 del CAD, come pur descritto nella precedente risposta, questa Amministrazione attendeva l'emanazione delle nuove LL/GG sulla produzione e gestione dei documenti amministrativi informatici, da poco licenziati. Con la loro pubblicazione, quest'Amministrazione (con il Sindaco APPENA ELETTO ed organizzazione conseguente non ancora definita) si adopererà per l'integrazione dei sistemi informativi ed editoriali e l'armonizzazione dei suddetti sistemi con le procedure di pubblicità legale ex art. 32 L. 69/09. Per adeguare l'intero sistema si stima un lavoro di circa 90 gg., ben prima della scadenza prevista per il prossimo mese di giugno,

con una roadmap fatta di formazione, addestramento e sostituzione dei sistemi immateriali informatici.

Non è superfluo sottolineare come, sia gli eventuali ritardi accumulati che le necessarie tempistiche legate agli aggiornamenti informatici previsti, siano strettamente correlate alla gestione degli effetti della pandemia che ha colpito l'intero Paese e la nostra Città in particolare”.

Dalla risposta ottenuta dal Comune risulta accertata la violazione da parte dello stesso in primis degli artt.20 e 40 del CAD che risulta confermata dalle recenti Linee Guida AGID del 26 marzo 2020 sopra menzionate.

Per quanto fin qui rappresentato, si ritiene la segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone quindi al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Comune di San Giorgio a Cremano ad adeguarsi alla normativa vigente in relazione alla formazione di documenti informatici (artt.20 e 40 del CAD e delle Linee Guida AgID del 26 marzo 2020).

26 novembre 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di San Giorgio a Cremano
Al Responsabile per la Transizione al Digitale
Arch. Carmine INTOCCIA

d.intoccia@cremano.telecompost.it

d.gestioneterritorio@e-cremano.it

Oggetto: Invito xx relativo alla Segnalazione n. 46/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di San Giorgio a Cremano –Prot.n.6056 del 27.05.2020.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Ciò premesso, con nota acquisita al prot. AgID con n. 14180 dell'11 novembre u.s. in riscontro alla nota di richiesta di integrazione elementi inviata da questa Agenzia (nota prot.n.11544 del 30.09.2020 e successivo sollecito prot.n. 13412 del 03.11.2020) codesta Amministrazione ha rappresentato che: *“in merito alla formazione dei documenti ex articolo 40 del CAD, già nella precedente nota prot.n. 33526 del 06.08.2020, è stato evidenziato come il processo ex DPCM 13/11/14 era finalizzato, solo ed esclusivamente, a rendere “AMMINISTRATIVO INFORMATICO” gli atti creati ab origine con modalità analogiche. L’Ente, infatti, è tutt’ora sprovvisto di un sistema che consenta direttamente la produzione di atti (determine dirigenziali, delibere, ecc.) in modalità digitale. Sono in corso di elaborazione da parte del Servizio Nuove Tecnologie le procedure di affidamento per l’upload dell’attuale sistema.*

In merito invece alle procedure di cui all'articolo 20 del CAD, come pur descritto nella precedente risposta, questa Amministrazione attendeva l'emanazione delle nuove LL/GG sulla produzione e gestione dei documenti amministrativi informatici, da poco licenziati. Con la loro pubblicazione, quest'Amministrazione (con il Sindaco APPENA ELETTO ed organizzazione conseguente non ancora definita) si adopererà' per l'integrazione dei sistemi informativi ed editoriali e l'armonizzazione dei suddetti sistemi con le procedure di pubblicità legale ex art. 32 L. 69/09. Per adeguare l'intero sistema si stima un lavoro di circa 90 gg., ben prima della scadenza prevista per il prossimo mese di giugno, con una roadmap fatta di formazione, addestramento e sostituzione dei sistemi immateriali informatici.

Non è superfluo sottolineare come, sia gli eventuali ritardi accumulati che le necessarie tempistiche legate agli aggiornamenti informatici previsti, siano strettamente correlate alla gestione degli effetti della pandemia che ha colpito l'intero Paese e la nostra Città in particolare [...].”

Pur prendendo atto ed apprezzando le iniziative intraprese da codesto Comune per la risoluzione delle criticità rilevate, risulta confermato quanto già rappresentato con n.s. precedente nota prot. AgID n. 11544 del 30.09.2020, ovvero che i documenti in argomento predisposti da codesto Comune non rispettano le disposizioni di cui agli artt. 20,22 e 40 del CAD.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”, provvedendo affinché gli atti a rilevanza esterna di codesta Amministrazione siano emanati nel rispetto degli artt.20 22 e 40

del CAD nonché delle dalle linee guida AGID del 26 marzo 2020 per firmare digitalmente i documenti (<https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online>).

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 46/2020- Amministrazione segnalata:
Comune di San Giorgio a Cremano -Prot.n.6056 del 27.05.2020.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“Nonostante varie segnalazioni dello scrivente, da ultimo nota prot. XXX/2020 allegata, si continua a non applicare la normativa del CAD, in particolare l'art. 40. Da sempre delibere, determinazioni dirigenziali, Ordinanze e tutti gli atti con valenza esterna non sono sottoscritti digitalmente.*

Le recenti Ordinanze Sindacali per l'emergenza Covid (n. da 20 a 31) sono firmate con la Riproduzione di una semplice immagine di timbro/firma. Solo le nn. 32 e 33, successive alla allegata nota, sono state firmate digitalmente.

Essendo inascoltato, si rimette la questione a Codesta autorità per quanto riterrà opportuno”.

Con la presente, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio dell'Invito n. xx all'Amministrazione, a porre rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni a quanto segnalato provvedendo affinché applichi la normativa vigente in materia di documento informatico (artt.20 e 40 del CAD nonché delle dalle linee guida AGID del 26 marzo 2020 per firmare digitalmente i documenti (<https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online>)).

Si fa presente che la vigente normativa prevede che in caso di mancato riscontro, detto Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione. Inoltre il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si precisa infine che con la presente comunicazione si conclude il procedimento relativo alla sua segnalazione.

Cordiali saluti
Massimo Macchia